

N. R.G. 1822/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte D'Appello di Venezia

Sezione Feriale Civile

La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

dott. Fabio Laurenzi

Presidente rel-est

dott. Maria Carla Majolino

Consigliere

dott. Lisa Micochero

Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile promossa da:

██████████ quale titolare **IMPRESA INDIVIDUALE GRUPPO** ██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████ e dell'avv. ██████████ (██████████) Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ██████████

RECLAMANTE

contro

FALL. ██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████ e dell'avv. ██████████ (DPCMTT75D17C758G) SAN POLO 3079 VENEZIA; elettivamente domiciliato in Treviso presso il difensore avv. ██████████

e contro



██████████ S.R.L. (C.F. 03082180278), con il patrocinio dell'avv. ██████████
elettivamente domiciliato in VIALE GARIBALDI ██████████ VENEZIA MESTRE presso il
difensore avv. ██████████

RECLAMATI

OGGETTO: Reclamo avverso la sentenza di fallimento n. 135/2016 emessa in data
31 maggio 2016 dal tribunale di Treviso, depositata e notificata alla reclamante in
data 1 giugno 2016.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Conclusioni di parte reclamante: in accoglimento del reclamo proposto, la Corte
voglia ai sensi dell'articolo 18, Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, in totale
riforma della sentenza n. 135/2016, emessa nel procedimento per la declaratoria di
fallimento R. G. N. 588/2015, in data 31 maggio 2016, dal tribunale di Treviso,
revocare il fallimento sopra indicato con ogni provvedimento necessario e
conseguente. Spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio integralmente
rifusi.

In via istruttoria, nella denegata ipotesi in cui codesta Eccellentissima corte non
dovesse ritenere sufficiente la documentazione dimessa dall'odierno reclamante ai
fini della prova del mancato superamento dei limiti dimensionali di cui all'articolo 1
legge fallimentare, si insiste affinché, nell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio, venga
disposta CTU contabile volta a verificare il mancato superamento dei limiti predetti.
Si insiste inoltre affinché venga disposta una perizia contabile volta ad accertare
l'insussistenza dello stato di insolvenza, richiesto dall'articolo 5 legge fallimentare ai
fini della dichiarazione di fallimento.

Conclusioni di parte reclamata Fallimento ██████████: nel merito in via principale:
rigettarsi il reclamo avversario in quanto infondato in fatto e diritto, con conseguente
conferma dell'impugnata sentenza; in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di
lite e con richiesta di liquidazione dei compensi a prescindere dalla soccombenza, in



ragione dell'ammissione della procedura al gratuito patrocinio di cui all'articolo 144 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, secondo la misura fissa stabilita dalla vigente normativa in materia, come da notula analitica qui allegata; in via istruttoria: ci si oppone alla richiesta di CTU contabile volta la verifica del mancato superamento dei limiti dimensionali, in quanto del tutto inammissibile perché esplorativa, essendo all'evidenza volta supplire alle carenze probatorie avversarie, in assenza di tenuta delle scritture contabili obbligatorie, la stessa risulterebbe di improbabile fattibilità; per le medesime ragioni, ci si oppone alla richiesta di perizia contabile volta ad accertare l'insussistenza dello stato di insolvenza; fermo restando che trattasi di elementi documentali, nell'ipotesi di contestazione avversaria e, qualora il giudice lo ritenesse opportuno, si richiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova: 1) vero che il dottor Stefano correlata, responsabile fiscale della Confartigianato di Castelfranco Veneto, in data 29 luglio 2016, inoltrava il curatore Dottor Enrico Magagliini la comunicazione via e-mail con i relativi allegati che le si rammostra (esibire al teste allegato numero due; 2) vero che la signora Valentina Biscardi su indicazione del segretario della Confartigianato di Castelfranco Veneto, signor Dino Bonetto, in data 3 agosto 2016 inoltrava la comunicazione via e-mail con relativo allegato denominato "estratto addebiti da fatturare" che le si rammostra (esibire al teste allegato numero quattro; 3) vero che dal giugno 2013 al maggio 2016 la Confartigianato di Castelfranco Veneto, nella persona del signor Stefano correlata, eseguiva le prestazioni dettagliatamente indicate nel documento "estratto addebiti da fatturare", di cui al capitolo che precede; 4) vero è che per le prestazioni di cui al capitolo che precede la Confartigianato di Castelfranco Veneto ha maturato compensi rimasti insoluti, per Euro 9742,54.

Conclusioni di parte reclamata [REDACTED] S.r.l.: conclude perché la corte adita voglia, ogni contraria istanza disattesa, ivi comprese quelle aventi ad oggetto perizie CTU contabili, così provvedere: rigettare il reclamo in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza numero 135/2016 resa dal tribunale di Treviso



in data 31 maggio 2016 e depositata in data 1 giugno 2016. Con rifusione di spese competenze di entrambi i gradi di giudizio.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso per reclamo ex art. 18 l.f., tempestivamente depositato e notificato in uno col decreto di fissazione d'udienza, [REDACTED] impugnava la sentenza di fallimento indicata in epigrafe per i seguenti motivi:

1. erroneo mancato accertamento della non fallibilità dell'impresa individuale [REDACTED] Mancato superamento dei limiti dimensionali in cui all'articolo 1) L. F., della ditta [REDACTED] sotto il profilo dell'indebitamento complessivo dell'imprenditore, dell'attivo patrimoniale, e infine quanto ai ricavi lordi conseguiti.
2. Erronea affermazione dello stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5) L. F., in assenza degli indici rivelatori della stessa.

Si sono tempestivamente costituiti in giudizio i resistenti, tanto il creditore istante ([REDACTED] S.r.l.) che la curatela, replicando ad ogni motivo ed argomento proposto dalla controparte; entrambi hanno concluso per il rigetto del reclamo in quanto infondato in fatto e diritto. La curatela ha inoltre dichiarato di essere stata ammessa dal G.D. al gratuito patrocinio a spese dello Stato e ha chiesto in ogni caso la quantificazione delle spese sostenute, anche ai fini della procedura di cui all'articolo 144, d.p.r. 115/ 2002.

Il ricorso è infondato e va respinto.

La prima delle due censure è articolata in una molteplicità di profili e argomenti, tutti comunque riconducibili ai contestati limiti dimensionali dell'impresa.

Anzitutto, con la pronuncia gravata il tribunale di Treviso ha evidenziato l'infondatezza della eccezione di non fallibilità dell'impresa per mancato superamento dei limiti dimensionali di cui all'articolo 1), lett. c), L. F..

A questo proposito ha precisato che ai sensi della citata norma, risultano non soggetti alle disposizioni sul fallimento gli imprenditori i quali dimostrino il possesso



(tra gli altri) del seguente requisito: *"avere un ammontare di debiti anche non scaduti, non superiore ad euro 500.000"*.

Il tribunale ha ritenuto al proposito che l'indebitamento complessivo di cui alla norma menzionata vada calcolato all'*attualità*, e comunque ad una data non anteriore a quella della presentazione della domanda di fallimento, come si deduce dall'uso del tempo presente *"avere un ammontare di debiti..."* rispetto all'uso del tempo passato *"aver avuto... aver realizzato"* usato dal legislatore per le ipotesi sub a) e b) dello stesso articolo.

Ritiene il reclamante erronea tale affermazione poiché nelle ipotesi previste sub a) e b), il legislatore ha fatto riferimento al criterio cronologico dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento (o dall'inizio dell'attività d'impresa, se di durata inferiore), di guisa che in via di interpretazione sistematica, detto presupposto dovrebbe valere anche per l'ipotesi sub c), cioè per il parametro relativo all'indebitamento, e, in ogni caso, tale dovrebbe essere per omogeneità di valutazione della situazione economico-finanziaria dell'azienda.

L'argomentazione del reclamante non è condivisibile; innanzitutto essa è contraria al chiaro tenore letterale del testo. Se il legislatore avesse inteso limitare la valutazione dell'indebitamento complessivo dell'imprenditore ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento, all'evidenza lo avrebbe detto, come ha fatto espressamente nelle due ipotesi che lo precedono.

In perfetta coerenza con dette risultanze ermeneutiche si pone il rilievo del tribunale, senz'altro condivisibile, laddove specifica che nell'ipotesi di cui alle lettere a) e b) il legislatore ha volutamente utilizzato il verbo "avere" al tempo passato, mentre per l'ipotesi sub c) ha inteso utilizzare il medesimo verbo al tempo presente, indicando così che il parametro va riferito all'attualità.

Anche in dottrina si è notato come, dovendosi necessariamente dare contenuto normativo alle parole utilizzate dal legislatore, è senz'altro da ritenersi che per l'attivo patrimoniale e i ricavi lordi il legislatore abbia inteso riferirsi alle risultanze degli ultimi esercizi chiusi prima della data di deposito della domanda di fallimento, mentre per i debiti abbia utilizzato il tempo presente perché l'indebitamento da considerare è



quello esistente alla data della domanda di fallimento, o successivamente, cioè l'indebitamento risultante dalla situazione patrimoniale aggiornata prodotta nel corso dell'istruttoria prefallimentare dal debitore.

Il tribunale ha poi respinto un'ulteriore eccezione proposta dal fallito, affermando come, ai nostri fini, non si possa distinguere tra i debiti personali dell'imprenditore individuale e debiti dell'attività di impresa, posto che l'ordinamento italiano non prevede limitazioni della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.) in funzione della causa sottesa alle obbligazioni contratte (se civili o commerciali) e stante l'unicità e interezza del patrimonio del debitore a garanzia di tutte le obbligazioni da lui assunte.

Ritiene il ricorrente che tale affermazione sia erronea, in quanto i due patrimoni, quello personale dell'imprenditore e quello dell'impresa, rimangono distinti, a nulla rilevando il fatto che entrambi concorrano a formare la garanzia patrimoniale generica per i debiti ex articolo 2740 c.c..

L'argomento del reclamante non è condivisibile. Per quanto riguarda i debiti personali, *extra aziendali*, dell'imprenditore individuale non pare revocabile in dubbio che essi debbano ricomprendersi nel calcolo di cui al parametro in esame (art. 1, lettera c) L. F.) dovendosi fare riferimento all'unico soggetto cui l'indebitamento è riferito: l'imprenditore persona fisica. La norma, infatti, fa espressamente riferimento all'*imprenditore*, e non all'*impresa*, sicché ancora una volta il dato letterale risulta insuperabile.

In questo senso milita, oltre alla migliore dottrina, anche la giurisprudenza di merito già citata dal tribunale (appello Torino, 07.10.10), mentre Cassazione civile sez. I 04 giugno 2012, n. 8930, pure menzionata sia dal tribunale che dai resistenti nei rispettivi atti, afferma che: *"Ai fini della sussistenza del presupposto dell'insolvenza, l'ordinamento italiano non distingue tra i debiti di un imprenditore individuale, in ragione della natura civile o commerciale di essi, in quanto non consente limitazioni della garanzia patrimoniale in funzione della causa sottesa alle obbligazioni contratte, tutte ugualmente rilevanti sotto il profilo dell'esposizione del debitore al fallimento; solo l'alterità soggettiva (ad esempio, in caso di impresa gestita tramite*



una società di capitale unipersonale) introduce un criterio diverso di imputazione dei rapporti obbligatori, in base al principio dell'autonomia patrimoniale perfetta. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso avverso la sentenza, che aveva ritenuto raggiunto il limite di indebitamento richiesto dall'art. 1 legge fall., nonostante la dedotta natura civile e non commerciale del debito costituito da fidejussioni rilasciate prima dell'inizio dell'attività imprenditoriale).

Il medesimo arresto ha anche affermato un altro principio che trova applicazione nel caso di specie, e determina il rigetto del terzo argomento del primo motivo di reclamo: *"In tema di dichiarazione di fallimento, a prescindere dai requisiti dimensionali dell'impresa e dalla natura dei debiti contratti (per i quali non rileva la causa sottesa alle obbligazioni contratte), la mancata produzione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria rappresenta un inadempimento dell'onere della prova di non raggiungere la soglia di fallibilità."*

Da ciò consegue che nel caso in esame, se per un verso i debiti contratti dall'imprenditore per le esigenze ed i bisogni della famiglia, o comunque per ragioni estranee all'esercizio dell'impresa, devono comunque essere ricompresi nell'ambito del calcolo di cui al parametro dell'indebitamento complessivo (il caso scolastico è proprio il mutuo contratto per l'acquisto della casa di abitazione del debitore), per altro verso è da dire che la mancata produzione di una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata (come si dirà nel prosieguo) determinerebbe in ogni caso il rigetto dell'eccezione.

Al medesimo proposito, la Corte osserva ulteriormente che dall'istruttoria prefallimentare non risulta affatto che l'immobile *de quo* sia stato adibito dal [REDACTED] ad abitazione. Allo stato, l'immobile è pacificamente utilizzato in parte come capannone aziendale mentre, per altra parte la costruzione non risulta terminata, e potrà essere utilizzata promiscuamente per l'uno o per l'altro scopo, ovvero in via esclusiva ad uno di essi, ciò che allo stato non è dato sapere. Considerazione questa che revoca in dubbio finanche i presupposti in fatto dell'eccezione sollevata dal resistente.

Venendo alle questioni relative alla misura dell'indebitamento, il tribunale ha correttamente concluso che il [REDACTED] non ha adempiuto al proprio onere probatorio



avendo depositato tre documenti, indicati come *bilanci d'esercizio*, impropriamente definiti tali, relativi agli esercizi 2012, 2013 e 2014, da cui dovrebbe dedursi la prova del mancato superamento dei limiti dimensionali dell'impresa.

Il tribunale rileva anzitutto che, impregiudicato il merito degli stessi, l'ultimo "*bilancio*" depositato risale comunque al 31/12/2014, mancando così la prova dell'attualità della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'imprenditore, ed in particolare che tale indebitamento, indicato in allora dalla parte in euro 458.841,22, si sia mantenuto tale alla data di presentazione del ricorso (29 dicembre 2016).

Su sollecitazione dell'A.G. sono stati successivamente prodotti dei "*prospetti*" che avrebbero dovuto rappresentare i dati aggiornati mancanti, meglio ancora il bilancio al 31.12.2015 (che non è stato prodotto per i motivi che si diranno).

Il rilievo della mancanza-insufficienza della produzione obbligatoria sarebbe già di per sé risolutivo della questione, e tuttavia i resistenti hanno inteso evidenziare ulteriormente l'inattendibilità dei documenti prodotti.

Va premesso che il [REDACTED] ha scelto per la propria attività di ricorrere al sistema della contabilità semplificata, non ha tenuto le scritture contabili obbligatorie previste dal codice civile all'articolo 2214 c.c., e in particolare ha ommesso di tenere il libro giornale e il libro degli inventari, rendendo con ciò impossibile una ricostruzione della contabilità.

In sede di udienza di discussione orale, la difesa del [REDACTED] ha affermato al proposito che una tale scelta non può determinare alcuna conseguenza negativa in termini di mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul fallito.

La Corte non ritiene di condividere l'assunto difensivo, e osserva che il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità è ben diverso, e contrario, se è vero che nella motivazione di Cassazione penale, sez. V, 30 ottobre 2014, n. 52219 si legge che: "*In base al costante indirizzo di questa Corte, da cui il Collegio non intravede motivi per discostarsi, il regime tributario di contabilità semplificata, previsto per le cosiddette imprese minori, non comporta l'esonero dall'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili, previsto dall'art. 2214 c.c., con la conseguenza che il suo inadempimento può integrare - ove preordinato a rendere*



impossibile la ricostruzione del patrimonio dell'imprenditore - la fattispecie incriminatrice del reato di bancarotta fraudolenta documentale e, ove tale preordinazione manchi, il delitto di bancarotta documentale semplice (da ultimo, Cass., n. 656 del 13/11/2013).".

A questo proposito la curatela ha rilevato come quei "bilanci d'esercizio" depositati dal [REDACTED] sono stati redatti da personale della Confartigianato. L'associazione in parola, pur fungendo da consulente del [REDACTED], ha comunque inteso far presente al curatore la limitata efficacia probatoria di detti atti da lei confezionati, perché redatti sulla base delle sole dichiarazioni e della sola documentazione a lei fornita dallo stesso fallito, senza attestare la completezza, la veridicità ed autenticità dei documenti prodotti.

La curatela richiama al proposito il doc. 2), allegato alla memoria di costituzione in opposizione all'istanza di fallimento dell'8 febbraio 2016 (cfr. documentazione del fascicolo [REDACTED], resistente in primo grado), nella quale dopo aver specificato che quei bilanci sono stati redatti in assenza di *libro giornale*, e soprattutto di *libro inventari*, la Confartigianato specifica che si tratta più che altro di situazioni patrimoniali ricostruite ed elaborate dall'associazione stessa a partire da dati *extracontabili* forniti dalla ditta stessa (quali la consistenza dei saldi bancari, dei saldi dettagliati dei crediti verso i clienti, dei debiti verso i fornitori ecc.), nonché di altri dati in possesso dell'associazione.

Successivamente, con missiva del 29 luglio 2016 diretta al curatore (cfr. doc. n. 2 fasc. telematico della curatela), confermando le circostanze già esposte, la medesima Confartigianato soggiunge che le ricostruzioni svolte su documentazione *extra contabile* rivestono limitato valore probatorio; aggiunge poi che: "...la scrivente non è pertanto in grado di fornire per l'esercizio 2015 e la frazione d'esercizio 2016 antecedente il fallimento dichiarato, il bilancio redatto ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del c.c. non essendo stato tenuto il libro giornale e degli inventari, previsti dall'articolo 2214 c.c. in quanto esulanti dal mandato conferito. Il signor [REDACTED] ha provveduto a richiedere alla scrivente, in data prossima e successiva a quella della sentenza di fallimento, una ricostruzione della situazione patrimoniale per gli esercizi



predetti, che non si è stato in grado di predisporre per la ristrettezza dei tempi ed essendo peraltro priva di certezza dovendo necessariamente essere ricostruita solo in parte da dati oggettivi mentre altri avrebbero dovuto necessariamente essere forniti dallo stesso [redacted], con conseguente limitato valore probatorio.

La Corte osserva che le medesime, condivisibili, ragioni che hanno determinato la decisione della Confartigianato di non redigere ulteriori bilanci per l'impresa, attesa la loro opinabilità in mancanza di dati certi, determinano automaticamente il rigetto dell'istanza di CTU contabile, che parimenti non consentirebbe di raggiungere alcuna valida conclusione.

Oltre alle osservazioni della Confcommercio, seri e fondati indizi della non attendibilità dei dati confezionati e prodotti in giudizio dal fallito si desumono dalla fase prefallimentare del procedimento, in quanto proprio i cosiddetti "bilanci d'esercizio" redatti dalla Confartigianato sono stati successivamente modificati con i prospetti (cfr. doc. n. 24 e ss. fascicolo del resistente in primo grado), prodotti in un secondo momento su richiesta del giudice procedente che aveva accertato la non corrispondenza dei debiti erariali e previdenziali ivi indicati ai dati acquisiti nell'istruttoria prefallimentare.

In seguito, anche il cosiddetto "prospetto doc. n. 28" è risultato inattendibile, in quanto contenente dati errati con riferimento al debito per il mutuo dell'immobile di cui si è parlato, essendosi ivi ancora omissso di riportare debiti per oltre € 31.000, relativi agli interessi sulle rate a scadere fino all'estinzione dello stesso (che portano tale debito a circa € 199.749,06).

Con ulteriore argomento difensivo proposto all'odierna udienza, il [redacted] ha sostenuto che non dovrebbe tenersi conto di questa somma, perché si tratta di interessi ancora non scaduti da rimborso di mutuo. Non si concorda con tale argomento difensivo, posto che ai fini che qui rilevano (i.e. limiti dimensionali dell'impresa), l'indebitamento complessivo dell'imprenditore viene preso in considerazione con riferimento al dato contabile in sé considerato.

Entrambi i resistenti, osservano poi ulteriormente che per i debiti fiscali e previdenziali non risultano appostate le sanzioni e gli interessi relativi agli importi



comunicati al curatore dall'Agenzia delle Entrate, e non ancora iscritti a ruolo, relativi all'anno di imposta 2013, in quanto i debiti non sono stati tempestivamente pagati, o non lo sono stato a affatto, a seguito delle comunicazioni di irregolarità. Con la conseguenza che verranno iscritti a ruolo con un aggravio fino al 30% per sanzioni e aggravati da ulteriori interessi.

Inoltre, si rileva che la certificazione dell'Agenzia delle Entrate prodotta si ferma all'anno di imposta 2013, e non evidenzia i dati relativi all'anno di imposta 2014, né all'anno di imposta 2015.

Ad esempio, almeno per quanto riguarda l'anno 2014, e con riferimento al solo modello dichiarativo 770/2015, relativo all'anno di imposta 2014, la curatela dichiara di aver ricevuto comunicazione, con missiva datata 20 giugno 2016 dell'Agenzia delle Entrate, di omessi versamenti per Euro 3418,74 (doc. n. 3 ter).

Anche queste somme risultano omesse tanto nei bilanci che nei successivi prospetti integrativi.

Ancora al medesimo proposito (inattendibilità e non attualità della rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'azienda), la curatela ha evidenziato che pur non essendo ancora scaduto il termine per la presentazione delle domande tempestive di insinuazione allo stato passivo, tra le domande pervenute risultano già crediti non dichiarati dal fallito. In particolare la curatela evidenzia un credito Inps per euro 6.562,39 (cfr. doc. n. 3 del fascicolo della curatela) per omesso versamento di contributi previdenziali in relazione al periodo gennaio 2012- giugno 2016; un ulteriore debito della società [REDACTED] S.p.A. per insoluti dall'ottobre 2012 al marzo 2016 (doc. numero 3 bis, stesso fascicolo).

La curatela ha inoltre evidenziato ulteriori debiti sottaciuto dalla reclamante, ad es. quello della stessa Confartigianato, pari ad Euro 9.742,54 oltre accessori, per prestazioni rese (e da fatturare) eseguite dal 2013 fino alla data del fallimento, come da documento n. 4) allegato al medesimo fascicolo.

Secondo il prospetto provvisorio redatto dalla curatela in base alla frammentaria documentazione prodotta dal fallito, i debiti accertati ad oggi superano il limite indicato dall'articolo 1, lettera c), L. F., ammontando ad almeno euro 505.068,49,

come da doc. 7) del fascicolo della curatela, la quale peraltro aggiunge che tale importo è destinato sicuramente ad aumentare considerati gli interessi sui debiti suddetti non conteggiati fino alla data del fallimento, le sanzioni per il mancato pagamento dei crediti fiscali e tributari non ancora conteggiate, debiti maturati alla data del fallimento.

A ciò vanno aggiunti i compensi sicuramente maturati dai professionisti per l'assistenza legale prestata a favore della reclamante, nonché altre poste che qui non mette conto elencare e per le quali si rinvia alle pagine 13 e seguenti della memoria difensiva della curatela.

Infine, sempre nel senso della inattendibilità dei bilanci e dei prospetti prodotti dal fallito, depone un'ulteriore circostanza, anch'essa evidenziata dalle odierne resistenze: è pacifico che nel novembre 2011 il [redacted] ha incassato € 500.000,00 dalla società [redacted] S.r.l.; di tale somma (idonea di per sé a determinare il superamento dei limiti dimensionali dell'impresa) nel bilancio dimesso al 31/12/2012 non v'è menzione alcuna.

Il reclamante replica affermando di averla immediatamente e interamente utilizzata per pagare i debiti del cantiere realizzato per la [redacted] S.r.l. stessa, sicché nessuna rimanenza della stessa vi era più al 1 gennaio 2012.

La esposta giustificazione riguardo all'ecceppata assenza di registrazione alcuna della somma in parola nel bilancio al 31/12/2012 (e nei successivi) appare di per sé singolare, ma ciò che più conta in questa sede è che a sostegno di una tale dichiarazione il reclamante non ha ritenuto di produrre alcuna documentazione di riscontro, di qualsivoglia natura (contabile, fiscale, o anche solo bancaria), onde si dovrebbe ritenere che una tale somma sia stata completamente consumata, erogata in contanti a favore di soggetti non identificati, nel volgere di poco più di un mese dall'incasso.

Anche indipendentemente dalla contraddittorietà delle diverse giustificazioni fornite a questo proposito dal [redacted] sull'utilizzo della somma (per le quali cfr. le pagine 14 e 15 della memoria di costituzione di [redacted] S.r.l.), la sostanziale sparizione della somma e la sua totale assenza dal bilancio al 31/12/2012, appare ancora più

incredibile se si considera che si trattava di somma incassata in dipendenza di un contenzioso giudiziario ancora in essere, per la quale era comunque necessario creare un apposito *fondo rischi*, onde evitare l'impossibilità della sua totale o parziale restituzione, come peraltro puntualmente avvenuto.

In esito a tali considerazioni, assorbiti gli altri profili in contestazione relativi all'attivo patrimoniale e ai ricavi lordi, va senz'altro condiviso il giudizio di inattendibilità e non attualità della documentazione patrimoniale ed economico-finanziaria prodotta dal [redacted] e pertanto confermata la violazione dell'articolo 1, 2° comma, e 15, 4° comma, L. F. e il conseguente mancato adempimento dell'onere probatorio. Ciò determina il rigetto della relativa eccezione e dei corrispondenti motivi di reclamo.

Venendo alla seconda censura mossa dal reclamante, anche la valutazione di insolvenza dell'imprenditore formulata dal tribunale appare pienamente condivisibile, se si considera il pacifico omesso pagamento di diverse rate del mutuo fondiario; la rateizzazione del debito previdenziale in 72 mensilità (non rispettata secondo il rilievo della curatela); l'esistenza di procedure esecutive ed in particolare di un pignoramento tentato dal creditore istante con esito totalmente negativo; l'entità del credito dell'istante e la mancata indicazione dell'esistenza di risorse economiche o di mezzi per far fronte ad un pagamento di una somma che allo stato supera i € 200.000,00; la totale assenza di liquidità comprovata dall'ammissione della curatela al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e infine l'esistenza, come unico attivo, dell'immobile di cui si è parlato, sul quale grava però un'ipoteca di € 400.000,00 (cfr. doc. numero 9 del fascicolo di [redacted] S.r.l. nell'istruttoria apre fallimentare) a favore del Credito Trevigiano Banca di Credito Cooperativo-Società Cooperativa, che vede [redacted] come debitore ipotecario e [redacted] come debitore solidale, non datore di ipoteca, privilegio che nelle stime della curatela, e verosimilmente, ne assorbirà l'intero valore commerciale.

Non costituisce prova della solvibilità dell'impresa la documentazione prodotta avanti a questa Corte in sede di reclamo, afferente all'asserito pagamento delle fatture desunte dal Registro IVA 2015.



Indipendentemente dalle contestazioni che investono tali pagamenti (finanche di inefficacia ex art. 44 l.f.), detti pagamenti riguarderebbero solo i debiti risultanti dal registro IVA e non tutti i debiti, sono provati da quietanze prive di data certa, sarebbero stati eseguiti in parte in contanti o con bonifici non identificabili e con risorse la cui provenienza non risulta non documentabile, né riferibile all'impresa, e ciò che più conta, senza estinguere nessun debito antecedente al 2015.

Considerati i modestissimi proventi dell'attività dichiarati dal [REDACTED] negli anni d'imposta 2012-2014 (cfr. le dichiarazioni 2013-2015, docc. dal n. 9 al n. 11 fasc. resistente in primo grado) che partono dai circa € 20.000 nel 2012 per arrivare fino ad € 550 circa nel 2014 (dati riferiti tra l'altro all'imponibile lordo), questi asseriti sporadici pagamenti non mutano il quadro patrimoniale ed economico finanziario dell'azienda, atteso che l'insolvenza va derivata da una valutazione - secondo un criterio di normalità - delle condizioni economiche necessarie all'esercizio di attività economiche, e non da un'estemporanea estinzione di qualche debito (arg. ex Cassazione civile sez. I 27 marzo 2014 n. 72529). Infatti, secondo il costante insegnamento della S.C., essa si identifica con uno stato di impotenza funzionale, non transitoria, a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa. In ultimo, e sempre con riferimento alla contestata insolvenza del reclamante, si osserva che a fronte di conclamati inadempimenti, esteriormente apprezzabili, non è plausibile opporre *sic et simpliciter* che il mancato pagamento dipende da ragioni di principio (... *si ritiene di non dover pagare* ...), senza in nessun modo indicare con quali risorse siffatto adempimento potrebbe avvenire.

Il reclamo va pertanto respinto e parte reclamante condannata al pagamento delle spese liquidate come in dispositivo.



P.Q.M.

La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) respinge il reclamo e condanna parte reclamante al pagamento delle spese di lite a favore di ciascuna parte reclamata, che liquida per competenze professionali a norma del D.M. 55/2014 in euro 7.515,00, oltre alle spese generali nella misura del 15% delle competenze, oltre agli accessori di legge (cassa previdenza avvocati e Iva) nella misura del dovuto.
- 2) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30.05.2002 n. 115, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si da atto che ricorrono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Venezia, il 30.08.2016.

Il Presidente rel. est.
dott. Fabio Laurenzi

